

Sentenza: 11 marzo 2026, n. 83

Materia: esercizio associato di funzioni e di servizi comunali – segretari comunali

Parametri invocati: articoli 3, 5, 97 e 114 Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1,10, 13, comma 1, 15 e 16 della legge della Regione Valle d’Aosta 26 maggio 2025, n. 15 (*Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1*)

Esito:

- illegittimità, *in parte qua*, dell’art. 16;
- inammissibilità delle restanti questioni

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni della legge della Regione Valle d’Aosta n. 15/2025 in epigrafe indicate, con le quali la Regione interviene in una pluralità di ambiti: esercizio associato di funzioni e di servizi da parte dei Comuni; regime di *prorogatio* del segretario comunale; sostituzione del Sindaco, quale componente della Giunta delle *Unités des communes valdôtaines*, nei casi di impedimento temporaneo o incompatibilità; nomina del segretario generale del Comune di Aosta.

La Regione resistente ha eccepito l’inammissibilità di tutti i motivi di impugnazione in ragione della incompleta ricostruzione del quadro normativo effettuato nel ricorso e per difetto di motivazione.

La Corte ha riconosciuto la fondatezza delle eccezioni formulate in relazioni al primo, secondo e quarto motivo di ricorso, ciò in linea con il costante proprio orientamento che, in tema di ricorsi principali, richiede l’individuazione delle disposizioni impugnate e dei parametri costituzionali dei quali si denuncia la violazione, “*proponendo una motivazione che non sia meramente assertiva ma contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, con il sostegno di una sintetica argomentazione di merito*” (*ex plurimis*, sent. 28/2025).

E’ stata invece respinta l’eccezione di inammissibilità relativa al terzo motivo di ricorso che, nel merito, è stato ritenuto fondato con conseguente dichiarazione di illegittimità della disciplina del conferimento dell’incarico di segretario del Comune di Aosta introdotta dall’articolo 16 della legge oggetto di giudizio.

La disposizione ora richiamata inserisce nella l.r. 6/2014 (*Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all’ufficio di segretario di ente locale*) l’art. 20-sexies prevedendo che, per il Comune di Aosta, l’incarico di segretario comunale possa essere conferito “*(...omissis...) a un proprio dipendente, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale che abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno tre anni nella predetta qualifica e che abbia svolto le funzioni di segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni*”.

La Corte riconosce che lo Statuto speciale all'art. 1 comma 2 lett. b), attribuisce alla Regione la competenza legislativa primaria in materia di “*ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni*” e che detta competenza si estende anche alla disciplina del relativo personale.

Lo stesso Statuto prevede peraltro che tale competenza primaria sia esercitata in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, ciò valendo “*sia che si vogliano disciplinare le modalità di instaurazione dei rapporti di lavoro sia che si intendano dettare norme in tema di status del personale dipendente*» (sentenze n. 100/2023 e n. 95/2021).

Il limite statutario comporta quindi l'obbligo di rispettare i principi desumibili dall'art. 97 Cost.: buon andamento, imparzialità e accesso agli impegni nella pubblica amministrazione mediante concorso.

Con tali principi contrasta la norma in esame che consente l'attribuzione dell'incarico di segretario comunale - per il Comune di Aosta - a soggetti e con modalità diverse da quelle previste dalla stessa disciplina generale della Regione in materia di segretari degli enti locali (l.r. 46/1998), disciplina ispirata ai principi dell'ordinamento giuridico generale e che prevede per l'incarico di segretario comunale l'iscrizione all'Albo regionale, con accesso mediante corso-concorso.

La norma in esame, invece, prescindendo dall'espletamento dello specifico corso-concorso, individuato quale strumento necessario per garantire l'imparzialità, il buon andamento e l'accesso in condizioni di parità ai pubblici uffici, viola quindi l'art. 97 Cost.

Per completezza la Corte ricorda, da un lato, il proprio orientamento secondo il quale non è sufficiente neppure il superamento di una selezione se questa - come nel caso in esame - non garantisce che la scelta abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e alle funzioni che si è chiamati a svolgere; dall'altro, il monito espresso con la sentenza n. 100/2023 - a fronte di altre previsioni regionali dirette a consentire l'iscrizione all'Albo dei segretari di soggetti diversi dai vincitori del concorso e del corso di formazione professionale - sollecitando il legislatore regionale a un intervento riformatore coerente con i principi da essa costantemente affermati.

La norma impugnata finisce, secondo la Corte, per trasformare profondamente la fisionomia del segretario comunale del Comune di Aosta minando l'indispensabile equilibrio tra le ragioni dell'autonomia degli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività che si configura proprio nella disciplina generale della figura del segretario comunale.

Da qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale nella parte in cui inserisce l'art. 20-*sexies* nella legge della Regione Valle d'Aosta 5 agosto 2014, n. 6.